

Nota informativa sull'accesso civico "generalizzato"

Riferimenti normativi

D.Lgs. 14/03/2013, n. 33

"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"

D.Lgs. 25/05/2016, n. 97

"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".

Deliberazione ANAC del 28 dicembre 2016 n. 1309 "Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art.5 comma 2 del Dlgs. N.33/2013"

Oggetto della disciplina

Al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, il comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dall'art. 6 del d.lgs. n. 97/2016, prevede che "chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria "c.d. accesso civico generalizzato".

L'esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente ma all'osservanza dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti e al rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, commi 1, 2 e 3).

L'istanza identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.

Come presentare l'istanza di accesso civico "generalizzato"

L'istanza va presentata attraverso l'apposito [modulo](#) e inviata con le seguenti modalità tra loro alternative:

- all'indirizzo di posta elettronica certificata: consiglioregionale@pec.crsardegna.it
- all'indirizzo postale: Consiglio regionale della Sardegna - Via Roma N. 25 – 09125 Cagliari
- presentata direttamente all'Ufficio protocollo del Consiglio regionale della Sardegna.

Procedimento.

Il Responsabile dell'Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti richiesti è tenuto a concludere il procedimento di accesso civico "generalizzato" con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con comunicazione al richiedente. In caso di accoglimento il Responsabile dell'Ufficio precitato provvede a trasmettere i dati o i documenti richiesti (art. 5 comma 6, D.lgs. n. 33/2013). Se individua soggetti controinteressati, è tenuto a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. I controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione.

In caso di accoglimento della richiesta nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, il Responsabile dell'Ufficio predetto, ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla

ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis del D.lgs. n.33/2013

In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro i trenta giorni, il richiedente ([Modulo riesame accesso civico generalizzato](#)) o i controinteressati ([Modulo opposizione contro interessato alla richiesta di accesso civico generalizzato](#)), nei casi di accoglimento della richiesta di accesso nonostante la loro motivata opposizione, possono presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ([RPCT](#)) che deciderà con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'istanza.

Il richiedente può, altresì, rivolgersi al Difensore civico regionale il quale si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il Difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento ne informa il richiedente e lo comunica al responsabile dell'ufficio che ha pronunciato la decisione. Qualora quest'ultimo non confermi il diniego o il differimento entro trenta giorni dalla decisione, l'accesso è consentito.

Avverso la decisione dell' Ufficio competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.